

# **POLIZZA 197304 - CERTIQUALITY**

## **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **ARTICOLO 1BIS - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA PER GLI ASSICURATI**

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di stipula del contratto di consulenza con la Contraente ed ha durata annuale, rinnovabile per i due anni successivi purché il Contraente abbia comunicato il nominativo alla Società e sia stato versato il relativo premio secondo quanto previsto all'Art. 7 "REGOLAZIONE PREMIO" delle Condizioni di Assicurazione. In caso di sospensione della Certificazione/Convalida, come da par. 8 del Regolamento per la concessione di mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione, le garanzie previste dal presente contratto restano sospese fino alla eventuale rimozione della stessa da parte dell'Istituto.

### **ARTICOLO 6 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso alla Società stessa e a tutti gli assicuratori delle altre polizze che assicurano il medesimo rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

### **ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.

Qualora il Contraente possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

## **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**

### **ARTICOLO 12 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 20.000 euro per sinistro, con il limite di un sinistro per anno assicurativo per ciascun assicurato, il rischio dell'assistenza legale che si renda necessaria a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

### **ARTICOLO 13 – AMBITO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Azienda assicurata, qualora intenda proporre opposizione avanti l'Autorità competente contro una San-

zione Amministrativa per presunta inosservanza degli obblighi ed adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro), e successive integrazioni e modificazioni.

La garanzia viene inoltre prestata nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed inadempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", collegate alla presunta violazione del D.Lgs. 81/2008, qualora l'Azienda assicurata, coinvolta nelle indagini, risulti sprovvista di un adeguato modello organizzazione e gestione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. La garanzia è prestata nel limite di euro 2.500,00 per sinistro.

### **SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS**

Ad integrazione della garanzia sopra descritta, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile contattando il numero verde 800/849090.

### **ARTICOLO 14 – ASSICURATI**

Le garanzie operano a favore delle Aziende clienti del Contraente.

### **ARTICOLO 15 – ESCLUSIONI**

La garanzia è esclusa per:

- controversie relative a danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria;
- controversie e/o procedimenti in materia penale e civile in genere.

### **ARTICOLO 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE**

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia.

### **ARTICOLO 17 - INSORGENZA DEL SINISTRO. OPERATIVITÀ' DELLA GARANZIA**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge.

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano:

- dalle ore 24 della data di effetto della polizza,
- dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto tra Contraente e Assicurato, per gli assicurati in data successiva alla decorrenza del contratto.

## **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

### **ARTICOLO 18 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità (indicate nell'Estratto delle condizioni di assicurazione):

- Denuncia telefonica: al numero verde 800849090;
- presso Ag. D.A.S. Servizi Legali Assicurativi, FAX 02/700432161, mail: servizi.legali.assicurativi@pec.it;

inviando copia del contratto stipulato con il Contraente da cui si possa evincere la data di sottoscrizione dello stesso e trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha

sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.

#### **ARTICOLO 19 - GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 18.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

#### **ARTICOLO 20 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO – ARBITRATO**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.